

Sentenza del 04/11/2021 n. 874 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società S. M.di B. S. P. & C. s.n.c., esercente l'attività di ristorazione ed inserita nel circuito "Smartbox", è un esercizio commerciale presso il quale possono essere utilizzati i cofanetti regalo "smart-box", ossia buoni-regalo che danno, ai loro possessori, il diritto di usufruire di una molteplicità di servizi presso le strutture convenzionate. A seguito di verifica operata dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate veniva rilevato che nell'anno 2013 l'azienda, al momento dell'utilizzo del cofanetto regalo da parte del cliente finale, non aveva provveduto ad emettere il documento fiscale dovuto (ricevuta o fattura). In ragione della natura del soggetto emittente del buono (soggetto business estero-UE), a detta della contribuente, la fattura emessa dalla società riporta l'indicazione dell'importo ricevuto da Smartbox nonché la non assoggettabilità ad IVA in quanto operazione intracomunitaria (B2B) resa nei confronti di soggetto estero. Poiché il valore complessivo lordo dei buoni-regalo utilizzati nel corso del 2013 ammontava a euro 128.769,30, l'Ufficio procedeva con lo scorporo dell'IVA non dichiarata (con aliquota del 10%) e notificava alla società ed ai suoi soci l'avviso n. T7S02030.../2018, con il quale veniva accertata una maggiore IVA dovuta pari a euro 11.706,30 ed irrogate le relative sanzioni. Avverso tale avviso la società presentava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, chiedendone l'annullamento per infondatezza dello stesso. Lamentava l'errata interpretazione/applicazione al caso di specie dell'[art 6 del DPR 633/72](#) e sosteneva che, ai sensi dell'[art. 6 del D.P.R. 633/72](#), il momento rilevante ai fini dell'imposta in esame sarebbe stato quello relativo all'emissione del buono-regalo e non già quello relativo alla spendita dello stesso da parte del cliente finale. A supporto delle tesi richiamava i documenti di prassi dell'Ufficio (Risoluzione 160/E/2012 - 27/E/2010 inerenti i "multivoucher" di tipo turistico) la Direttiva UE 2016/1065 (Direttiva Voucher) qualificando i cofanetti Smartbox quali buoni corrispettivo "monouso" essendo già nota, al momento dell'emissione del buono, la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione del bene o della prestazione di servizi. L'ufficio si costituiva in giudizio e con le proprie controdeduzioni confermava la legittimità del correttivo operato poiché, a suo dire, ai fini IVA, la circolazione dei cofanetti regalo assume rilevanza esclusivamente nel momento della loro utilizzazione da parte del cliente finale. Per cui in tale momento si integrano i requisiti previsti dall'[art 6 del DPR 633/72](#) e si realizza, di fatto, la cessione del bene o la prestazione del servizio, eventi che comportano, ai fini IVA, l'applicazione dell'imposta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo con la sentenza n. 5/20, pronunciata il 21.10.2019 e depositata in segreteria il 20.01.2020, respingeva il ricorso compensando le spese di lite. Avverso suddetta sentenza la S.M. di B. S. P. & C. s.n.c. propone l'appello all'odierna discussione articolando le seguenti motivazioni 1) Nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale: motivazione apparente / per relationem per aver omesso, a suo dire, di pronunciarsi sui motivi di ricorso proposti dal contribuente; 2) Infondatezza del correttivo erariale - errata applicazione al caso di specie della fattispecie di cui agli [artt. 6](#) alla luce dell'apporto interpretativo fornito dagli [artt. 6 bis- 6 ter](#) del [DPR 633/1972](#), che ritiene applicabile alla fattispecie. L'Ufficio costituitosi in giudizio controdeduce ai motivi d'appello sostenendo la correttezza della sentenza appellata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre ricordare che i buoni-regalo utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'[articolo 2002 del Codice civile](#). Dunque, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. La circolazione del buono medesimo non comporta anticipazione della cessione del bene o prestazione di servizio cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini IVA. La cessione dei titoli di legittimazione può essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'[articolo 2, terzo comma, lettera a\), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633](#), ai sensi del quale "Non sono considerate cessioni di beni ... a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;". La circolazione dei buoni-regalo non genera operazioni rilevanti ai fini IVA non costituendo cessione di servizio turistico ma semplice circolazione di un titolo di credito, ed eventuali fatture emesse saranno non assoggettate ad IVA ai sensi dell'[art. 2 del dpr 633/72](#)). Dunque, il momento in cui assume rilevanza l'applicabilità dell'IVA si identifica con il rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato. Pertanto, quando l'utente finale usufruirà del servizio il fornitore di tale servizio emetterà fattura per il servizio erogato emetterà regolare scontrino/fattura con IVA per l'intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale, da cui riceverà in pagamento il buono acquisto.

Alla luce di tali premesse, la ricostruzione dell'operazione di spendita e relativa tassazione effettuata dai Giudici di prime cure di rivela corretta e, pertanto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00= (duemila/00).
